Prot. n. 0007817 del 22/01/2021 - [UOR: SI000034 - Classif. V/9]

Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Al Rettore
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI

e p.c. **CINECA**

Ufficio VI
Prot. n. 65
del 21/01/2021

Oggetto: Ordinanza professioni non regolamentate 2021

Si trasmette l'ordinanza in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Vanda Lanzafame

Il Ministro, dell'Università e della Ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;

VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori" e, in particolare, gli articoli 51 e 52;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il decreto ministriale 3 dicembre 1985 recante "Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra" e, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470, recante "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare" e, in particolare, l'articolo 4;

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18, recante "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, recante "Determinazione delle classi delle lauree magistrali";

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla "Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)";

VISTO il decreto ministeriale n.958 del 18 ottobre 2019, con il quale il preesistente corso di Medicina Veterinaria dell'Università di Milano è stato trasferito nella sede decentrata di Lodi;

UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 28 ottobre 2020;

ORDINA:

ART. 1

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2021 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

ART. 2

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 25 maggio 2021 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2021 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo 1.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2021, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente, indicato nelle norme delle singole professioni citate in premessa ed equiparate ex DI 9 luglio 2009 , ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all'economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.
c) eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la prima e per la seconda sessione, una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dalle competenti università.

Detta dichirazione è inserita nel fascicolo del candidato a cura dell'ufficio competente.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

Il tirocinio deve essere completato massimo entro la data di inzio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione di esame cui si è chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi..

ART. 4

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificazione ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data.

ART. 5

I candidati cittadini italiani residenti nella Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate presso le seguenti sedi:

Odontoiatra	Milano
Farmacista	Bologna
Veterinario	Bologna
Tecnologo alimentare	Udine;
	Bolzano (Libera Università)

ART. 6

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 16 giugno 2021 e per la seconda sessione il giorno 17 novembre 2021. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, nel rispetto dell'ordine di svolgimento delle stesse indicato nel regolamento di ciascuna professione, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi

Firmato digitalmente da MANFREDI GAETANO C=IT O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Il Ministro, dell'Università e della Ricerca

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2021

PROFESSIONE	**SEDI**
ODONTOIATRA	ANCONA
	BARI
	BOLOGNA
	BRESCIA
	CAGLIARI
	CATANIA
	CATANZARO
	CHIETI (Univ. 'G. D'Annunzio')
	FERRARA
	FIRENZE
	FOGGIA
	GENOVA
	L'AQUILA
	MESSINA
	MILANO
	MILANO (Univ. Vita e Salute San Raffaele)
	MODENA
	NAPOLI (Univ. Federico II)
	NAPOLI (Università della Campania L.Vanvitelli)
	PADOVA
	PALERMO
	PARMA
	PAVIA
	PERUGIA
	PISA
	ROMA 'La Sapienza'
	ROMA 'Tor Vergata'

ROMA (Univ. Cattolica)
SASSARI
TORINO
TRIESTE
VARESE (Univ. Dell'Insubria)
VERONA

FARMACISTA

BARI
BASILICATA (Potenza)
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMERINO
CATANIA
CATANZARO
CHIETI
COSENZA (Univ.della Calabria)
FERRARA
FIRENZE
GENOVA
MESSINA
MILANO
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (Università della Campania L.Vanvitelli)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
ROMA "La Sapienza"
ROMA "Tor Vergata"
SALERNO
SASSARI
SIENA
TORINO
TRIESTE

URBINO
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)

VETERINARIO

BARI
BOLOGNA
CAMERINO
LODI (Univ. Milano)
MESSINA
NAPOLI (Univ. Federico II)
PADOVA
PARMA

PERUGIA
PISA
SASSARI
TERAMO
TORINO

TECNOLOGO ALIMENTARE

BARI
BOLZANO (Libera Università)
BOLOGNA
CAMPOBASSO (Univ. del Molise)
CATANIA
FIRENZE
FOGGIA
MILANO
NAPOLI (Federico II)
PARMA
PADOVA
PERUGIA

Il Ministro, dell'Università e della Ricerca

PIACENZA (Univ. Catt. Milano)
POTENZA (Univ.della Basilicata)
SASSARI
TERAMO
TORINO
UDINE